Federazione Italiana Giuoco calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N°31 DEL 01 DICEMBRE 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. CIRCOLARE N. 27 DELLA L.N.D. – ISTANZE RIMBROSO IRES

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 27 della L.N.D.:

CIRCOLARE N°27

Si fa seguito alla Circolare FIGC n. 7 del 2 novembre 2009, portata a conoscenza delle società e associazioni sportive associate a questa Lega con Circolare n.25 del 3 novembre 2009, concernente "istanze di rimborso IRES a seguito della parziale deducibilità dell'IRAP", per comunicare che nelle regioni nelle quali la data di apertura del canale telematico prevede giorni differenti a seconda che trattasi di persone fisiche o di società (Lazio, Campania e Lombardia), le associazioni sportive- fiscalmente annoverate tra gli enti non commerciali- devono rispettare la data prevista per le "società".

Pertanto, le associazioni sportive aventi sede nel Lazio potranno inviare l'istanza di rimborso dalle ore 12 di giovedì 3 dicembre p.v.,quelle aventi sede in Campania dalle ore 12 di mercoledì 9 novembre p.v. e quelle aventi sede in Lombardia dalle ore 12 di venerdì 11 dicembre".

1.2. CIRCOLARE N. 28 DELLA L.N.D. – ENPALS

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 28 della L.N.D.:

CIRCOLARE N°28

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare C.O.N.I. n. 441 del 17 novembre 2009, inerente l'oggetto.

Con la stessa Circolare è stata definitivamente risolta la questione sollevata dall'ENPALS circa l'assoggetibilità, o meno, dei contributi dovuti alla stessa ENPALS sui compensi, i premi, etc, corrisposti a coloro che svolgono attività dilettantistica.

Sull'argomento, a suo tempo, la Lega Nazionale Dilettanti si è attivata per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e tributarie per tali compensi percepiti da tutti coloro che svolgono l'attività sportiva dilettantistica sotto qualsiasi forma.

In tal senso, la Lega Nazionale Dilettanti ha sottoposto all'attenzione degli organi legislativi tale problematica che ha successivamente trovato soluzione con il disposto di cui all'art. 35, comma 5, della Legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Sul sito internet <u>www.lnd.it</u> sotto la voce COMUNICAZIONI/CIRCOLARI è consultabile l'allegato alla suddetta Circolare n. 28 della L.N.D.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. <u>DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE</u>

<u>La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Severino Lodolo (presidente) dal dott. Alessandro Benzoni e dall'avv. Thomas Piazza (componenti effettivi) e</u>

dal rag. Mario Delich, dall'avv. Luca De Pauli e dall dott. Daniele Pezzetta (componenti supplente), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 29.10.2009 ha assunto le seguenti decisioni:

<u>DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, del suo PRESIDENTE sig. Carlo DI LENA e del tesserato Mauro ANDREOTTI.</u>

Con raccomandata 10 agosto 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

– i sigg.ri:

• Carlo DI LENA, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO,

per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all'art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per "aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Mauro Andreotti senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento".

• **Mauro ANDREOTTI,** calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Porpetto,

per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all'art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per "aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO mentre era ancora tesserato per diversa società sportiva".

• la **A.S.D. MOBILIERI SUTRIO**, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma l del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

<u>Il dibattimento</u>. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti, Presidente, tesserati e Società, e la Procura Federale per la riunione del 29 ottobre 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 29 ottobre 2009, dinanzi all'intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, i deferiti sig. Mauro ANDREOTTI e Carlo DI LENA, quest'ultimo per sé e in rappresentanza della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO.

Dato luogo alla discussione, le parti all'esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Il sig. Carlo DI LENA dichiarava di aver contattato il Sig. Andreotti solo per una collaborazione nel caso di necessità, anche in considerazione dell'avanzata età del calciatore, e di aver confidato sul fatto che il Sig. Andreotti gli aveva riferito di essere tesserato con altra società (nel caso di specie A.S.D. Porpetto) solamente come dirigente e non come calciatore. Il Sig Mauro ANDREOTTI confermava le dichiarazioni del Presidente, sottolineando di non aver mai giocato con la A.S.D. Porpetto, ove aveva prestato attività solo come dirigente, assumendosi la responsabilità per quanto accaduto.

<u>Le conclusioni</u>. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Mauro ANDREOTTI: squalifica per mesi 3 (tre);

Quanto al sig. Carlo DI LENA: inibizione per mesi 6 (sei);

Quanto alla A.S.D. MOBILIERI SUTRIO: € 1.000,00 (mille) di ammenda.

Nel corso del dibattimento i deferiti presenti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell'art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Mauro ANDREOTTI: squalifica per mesi 2 (due);

Quanto al sig. Carlo DI LENA: inibizione per mesi 4 (quattro);

Per quanto concerne la posizione della società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, il Presidente Di Lena ha ritenuto di non accedere all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta prevista dall'art. 23 CGS, e richiamandosi a quanto dichiarato nel corso della sua audizione, ha chiesto che venisse contenuta nel minimo edittale la pena dell'ammenda richiesta dalla Procura Federale.

<u>La motivazione:</u> La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall'attività istruttoria condotta dalla Procura Federale ed è provata dai documenti agli atti. L'art. 40/4 delle NOIF stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. I deferiti hanno ammesso la loro responsabilità, e il doppio tesseramento è inconfutabile.

Per tali motivi il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei sigg.ri Carlo DI LENA e Mauro ANDREOTTI per quanto accertato a loro carico. Gli stessi hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell'art. 23 CGS l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate.

Per quanto riguarda la società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, deferita per responsabilità diretta e oggettiva, la Commissione ritiene che alla superficialità, all'eccessiva leggerezza nell'agire degli attori della presente vicenda, si sia aggiunta l'ignoranza delle norme federali: quanto alla superficialità dell'agire, né l'uno né l'altro ha posto in essere le verifiche necessarie con la dovuta diligenza e cautela nel tesseramento del calciatore; quanto all'ignoranza delle norme, anche accogliendo la tesi difensiva, in ogni caso sarebbe stata violata la lettera dell'art. 21 u.c. NOIF secondo la quale "I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega". Così, spaziando nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è vietato che un dirigente di una società, anche in ipotesi di una società meridionale, si tesseri quale calciatore nel Campionato Carnico, anch'esso soggetto alla LND, come successo nella fattispecie.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO Carlo DI LENA per mesi 4 (quattro), a tutto il 12 marzo 2010;
- di squalificare il Sig Mauro ANDREOTTI, per mesi 2 (due), a tutto il 12 gennaio 2010;
- di comminare alla società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

3. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009

3.1 RIUNIONE

Giovedì 26 novembre 2009 presso la sala riunioni dell'albergo "Al Benvenuto" di Tolmezzo si è svolta una riunione con i Presidenti delle società per esaminare i seguenti punti:

- problematiche relative al prossimo campionato.

Erano presenti:

- Sig. Burelli Renzo Presidente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- L.N.D.,
- Sig. Gianni Toffoletto, Vice Presidente Vicario Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- L.N.D.,
- Sig. Francesco Sciusco (Segretario Delegazione territoriale di Tolmezzo);

Sigg: Michelangelo Maresca – Flavia Danelutti (componenti Delegazione territoriale di Tolmezzo) Erano presenti inoltre le sotto indicate società:

Ampezzo, Ancora, Ardita, Arta Terme, Bordano, Campagnola, Cavazzo, Folgore, Fus-Ca, Lauco, Mobilieri, Moggese, Nuova Tarvisio, Pontebbana, Real I.C., Rigolato, Trasaghis, Val Resia, Velox, Verzegnis, Villa.

Al termine della riunione si è deciso di riconvocare i Presidenti delle società o loro Delegato (munito di delega) per una nuova riunione per definire l'utilizzo dei "fuori quota " nel campionato 2009/2010, che si terrà

VENERDI' 04 dicembre 2009

alle ore 18.30

Presso la sala Parrocchiale di Villa Santina (via Piave – laterale di via Pal Piccolo)

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. <u>COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E</u> SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1 CORSO INFORMATIVO

Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, il Settore Giovanile e Scolastico intende proporre, facilitandone la realizzazione sul territorio, forme di collaborazione tra Scuole e Società Sportive, atte a favorire un totale coinvolgimento nella pratica di attività motorie, pre-sportive e sportive delle scolaresche ed un reale inserimento in tali attività degli alunni diversamente abili. Pertanto, In ottemperanza al punto 6.1 del Comunicato ufficiale n.1, il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza un *Incontro Informativo – Formativo Regionale* per gli istruttori delle società sportive che effettuano o intendano effettuare interventi nella scuola primaria, affinchè siano aggiornati sulla programmazione didattica e sull'organizzazione scolastica.

Detto corso si svolgerà a Udine (in luogo da definirsi) nella giornata di giovedì 10 dicembre dalle ore 19.30 alle ore 21.30 con il seguente programma:

- 19.30 / 20.30: la programmazione didattica e l'organizzazione scolastica (dott. Bruno Mongiat);
- 20.30/21.30: il Gioco-Sport Calcio nella Scuola Primaria (dott. Giovanni Messina)

Gli interessati devono far pervenire al Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (FAX: 040 7606444 – email: friuli.sgs@figc.it) ENTRO il giorno **3 dicembre 2009** l'allegata scheda di adesione.

2) CORSO INFORMATIVO

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. 30/10 si precisa che alll'incontro di Mercoledì 11 novembre 2009 era presente anche il prof. Giovanni Messina (Coordinatore Regionale attività di base S.G.S.).

3. TORNEO PULCINI 2009/2010

3.1) GARE 2[^] FASE - PALESTRA

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GIRONE A

GIRONE B

Palestra Sutrio Gare del 29.11.2009 - 1^ giornata			Palestra Villa Santina Gare del 28.11.2009 - 1^ giornata	
MOBILIERI A	- TOLMEZZO A	FOLGORE	- CAVAZZO	
TOLMEZZO A	-MOBILIERI B	CAVAZZO	- VERZEGNIS	
MOBILIERI B	- VELOX	ARTA TERME	- VERZEGNIS	
MOBILIERI A	- VELOX	FOLGORE	- ARTA TERME	

GIRONE C

GIRONE D

Palestra Comeglians Gare del 29.11.2009 - 1^ giornata		Gare	Palestra Ampezzo Gare del 28.11.2009 - 1^ giornata	
OVARESE A	-OVARESE B	AUDAX	-EDERA B	
TOLMEZZO B	-TOLMEZZO C	EDERA "B"	- EDERA "A"	
OVARESE A	- TOLMEZZO C	EDERA A	- AUDAX	
OVARESE B	TOLMEZZO B			

GIRONE E

Palestra Tarvisio Gare del 28.11.2009 - 1^ giornata				
NUOVA TARVISIO	- PONTEBBANA			
PONTEBBANA	-MOGGESE			
MOGGESE	-REAL I.C.			
REAL I.C.	-NUOVA TARVISIO			

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 01 dicembre 2009

Il Segretario - Francesco Sciusco - Il Delegato Distrettuale - Emidio Zanier -